

---

**Consiglio di Stato**

**Sezione V**

**Ordinanza 1 aprile 2008, n. 12231**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

composto dai Signori:

Pres. Est. Sergio Santoro

Cons. Aldo Fera

Cons. Marzio Branca

Cons. Adolfo Metro

Cons. Giancarlo Giambartolomei

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008

Visto l'art.21, u.c5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA-DC

BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO

MANCUSO PIERLUIGI Q. CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO R. SCOIANO

Avv. PAOLO DI MARTINO

Avv. RUGGERO FRASCAROLI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEL BABUINO, 107  
presso ANGELO R. SCHIANO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO non costituitosi;  
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE  
non costituitosi;  
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA  
non costituitosi;

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

rappresentato e difeso da:

Avv. CARLO MARTUCELLI

Avv. GIOVANNI GALOPPI

con domicilio eletto in Roma

P.LE DON MINZONI 9  
presso CARLO MARTUCELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA  
non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA Sezione II BIS n. 1618/2008 , resa tra  
le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI  
POLITICHE 13-14 APRILE 2008;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza "di "rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Di  
Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

**P.Q.M.**

**Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.**

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 1 aprile 2008.